

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 21-12-2023**Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU)- Determinazione delle aliquote per l'anno 2024**

L'anno duemilaventitre giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 20:38, in Bore e nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione:

	Presenti/Assenti
1. Diego Giusti	Presente
2. Francesco Bergonzi	Presente
3. Silvia Borelli	Assente
4. Roberto Fulgoni	Assente
5. Alessandra Ferretti	Presente
6. Gaetano Coduri	Presente
7. Giulio Dadomo	Presente
8. Andrea Dondi	Presente
9. Giacomo Resmini	Presente
10. Massimo Felloni	Assente
11. Francesco Ferrari	Presente
Totale Presenti 8 Totale Assenti 3 Totale Favorevoli 6 Totale Contrari 2 Totale Astenuti 0	

Partecipa il Segretario Comunale Agnese Torelli , il quale provvede alla redazione del presente verbale. Si dà atto che Coduri Gaetano entra alle ore 20:56 e che i Consiglieri Coduri, Dadomo e Ferrari sono collegati in videoconferenza mediante piattaforma google meet.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Giusti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori:

Francesco Bergonzi

Giulio Dadomo

Francesco Ferrari

Illustra il Sindaco.

Uditi gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 749 che “... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”

- al comma 750, che “... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 751, che “...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”;

- al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato inoltre l'art.1, comma 756, della Legge n. 160/2019 il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”,

che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Costatato che durante la fase di sperimentazione avviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze i Comuni hanno riscontrato alcune criticità, tra cui l'assenza di alcune fattispecie impositive finora regolamentate nei rispettivi atti;

Visto l'emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al decreto n. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (c.d. decreto proroghe), che proroga la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU al 2025 di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 24.02.2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Ravvisata la necessità di confermare la misura delle aliquote Imu decorrenti dal 01.01.2024 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2023, tenuto conto dell'abolizione della Tasi (a decorrere dal 01.01.2020), e precisamente:

	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	3,5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità)	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti ai gruppi catastali D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità) C1 e A10 acquistati da contribuenti che avranno avviato dall'anno 2020 nuove attività imprenditoriali con sede legale e produttiva nel comune di Bore	7,60 per mille
Aliquota fabbricati accatastati con cat. C1 e A10	10,20 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Terreni agricoli ed incolti	esenti
Aree edificabili	10,60 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentali	azzerata
fabbricati merce	esenti

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, c. 4, D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione:

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 8- Favorevoli n. 6 - Contrari n. 2 - Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) **di approvare e confermare per l'anno 2024 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:**

	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	3,5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità)	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti ai gruppi catastali D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità) C1 e A10 acquistati da contribuenti che avranno avviato dall'anno 2020 nuove attività imprenditoriali con sede legale e produttiva nel comune di Bore	7,60 per mille
Aliquota fabbricati accatastati con cat. C1 e A10	10,20 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille

Terreni agricoli ed incolti	esenti
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	azzerata
fabbricati merce	esenti

- 2) **di dare atto** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3);
- 3) **di stimare** in € 492.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 4) **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 8- Favorevoli n. 6 - Contrari n. 2 - Astenuti n. 0, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI BORE

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 21-12-2023

Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU)- Determinazione delle aliquote per l'anno 2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GiustiDiego

Il Segretario Comunale
F.to Torelli Agnese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____.

Ai sensi dell'art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Bore, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Torelli Agnese

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI NOTIFICA

Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal _____ al _____ e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Bore, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Torelli Agnese

IL MESSO COMUNALE

CONTROLLO/ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lvo n. 267 del 18.08.2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000), il giorno _____

Bore, li _____

Il Segretario Comunale
Torelli Agnese

COMUNE DI BORE

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 21-12-2023

Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU)- Determinazione delle aliquote per l'anno 2024

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente adempiuta e si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Bore, li 21-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriele Regazzi

Si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000.

Bore, li 21-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gabriele Regazzi

Copia conforme all'originale

Bore, li

Il Segretario Comunale
Torelli Agnese